

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2962}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, PERANI, ZANIBONI, BRUNI FRANCESCO, BORTOLANI, BORRI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, BIANCHINI, ROSINI, LUSETTI, DUCE, GELPI, CAMPAGNOLI, ZUECH, ZAMBON, PELLIZZARI, TEALDI, RINALDI, RABINO, D'ALIA, CARDINALE, BORTOLAMI

Presentata il 6 luglio 1988

Modifica al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Poiché la legge 2 giugno 1988, n. 218, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1988, n. 144, recante provvedimenti a favore degli allevatori che hanno ricevuto danno dall'epidemia di afta epizootica, fa decorrere dal 4 giugno 1986 il termine iniziale a cui far risalire le richieste di rimborso collegate all'abbattimento obbligatorio dei capi colpiti dall'epizoozia, escludendo in tal modo tutti quegli allevatori che hanno subito nei mesi immediatamente precedenti (primi mesi del 1986) analogo

danno, per altro verificato dalle competenti autorità sanitarie locali, deriva la necessità sul piano legislativo di un provvedimento che sani le disparità di trattamento e che contribuisca alla ripresa produttiva degli allevamenti colpiti anche nel predetto periodo dalla medesima epidemia.

La proposta trae motivazione dalla necessità di applicare un criterio di equità e l'arretramento della data di decorrenza è giustificato dalla notevole ed accertata intensità dell'evento epidemico.

Anche in materia previdenziale la legge n. 218, così come è stata approvata, presenta non poche incongruenze e crea concreti problemi applicativi per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Infatti l'articolo 9 della predetta legge 2 giugno 1988, n. 218, nel riportare una analoga normativa già introdotta dai decreti-legge 23 maggio 1987, n. 205 e 27 luglio 1987, n. 303, successivamente decaduti per mancata conversione nei termini e non più rinnovati, dispone — per i dipendenti di aziende agricole colpite da afta epizootica — un particolare e più favorevole intervento della Cassa integrazione salari degli operai agricoli.

In particolare tale articolo stabilisce che agli operai agricoli a tempo indeterminato aventi una anzianità minima di sei mesi presso la stessa azienda, che siano stati sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dell'abbattimento dei capi di bestiame colpiti da afta epizootica, sia corrisposta la indennità sostitutiva della retribuzione per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dell'ordinanza di abbattimento.

Nulla dice però il predetto articolo in ordine agli atti ed ai provvedimenti adottati, ed alle situazioni che possono essersi modificate, in virtù dei due decreti-legge poi decaduti.

Alcune aziende, infatti, avendone i requisiti possono aver richiesto, ed in taluni casi anche ottenuto, la concessione a favore dei propri dipendenti della integrazione salariale agricola. Ciò anche in ottemperanza alle disposizioni che l'INPS aveva a suo tempo emanato con circolare n. 2105/GS.

È al fine di evitare che tali atti e tali provvedimenti cadano nel nulla che viene formulato il comma 2 dell'articolo 1.

Infine l'esclusione dei dipendenti fissi da aziende dirette coltivatrici dai benefici del trattamento della Cassa integrazione rappresenta una discriminazione intollerabile ed una palese violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza, determinando un danno sia per gli operai in questione che per le aziende stesse.

Ne consegue, perciò, la necessità della formulazione del comma 3 dell'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, le parole « abbattuti a partire dal 4 giugno 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « abbattuti a partire dal 1° gennaio 1986 ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 dei decreti-legge 23 maggio 1987, n. 205 e 27 luglio 1987, n. 303.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.